



COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESERCIZIO 2018.	Nr. Progr.	6
	Data	29/03/2018
	Seduta NR.	1

Cod. Materia:

Cod. Ente: CCD/41053

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **29/03/2018** alle ore **21:00**.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del teatro del Palazzo Mediceo, oggi 29/03/2018 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GUERRA MAURO	S	GUERRA VALENTINA	S	CAMPIDELLI GIANLUCA	S
BINDI LEONARDO	S	MASCELLA FRANCESCA	S		
DIOTALEVI GIANCARLO	S	SACCANI ELENA	N		
BINDI GIOVANNI	N	CARLETTI GIOVANNI	N		
CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO	S	BARONI CLARA	S		
Totale Presenti: 8		Totale Assenti: 3			

Assenti Giustificati i signori:

BINDI GIOVANNI; SACCANI ELENA; CARLETTI GIOVANNI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA D'ANTONIO MORENA.

In qualità di SINDACO, il sig. GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: MASCELLA FRANCESCA, BINDI LEONARDO, CAMPIDELLI GIANLUCA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESERCIZIO 2018.

Su iniziativa dell'Assessore al Bilancio dott. Giancarlo Diotalevi, il Responsabile del Settore Contabile Finanziario ha elaborato la proposta di deliberazione sotto riportata.

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità) istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale - TARI in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu);
- il Regolamento che disciplina la TARI approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.49 in data 29/09/2014;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- i commi 688, 689 del succitato art. 1, che disciplinano le modalità di versamento assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati prevedendo tra l'altro l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli Enti impositori;
- il comma 690 il quale stabilisce che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

CONSIDERATO che l'autorità competente all'approvazione dei Piani Finanziari, per la parte riguardante i costi sostenuti dal Gestore del servizio, risulta l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), essendo l'autorità che esercita in via esclusiva le funzioni pubbliche relative al servizio rifiuti, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 23/2011;

VISTI i dati dei piani economici finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 dei territori provinciali di Bologna, Ferrara, Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, deliberati ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett.b) e c) L.R. 23/2011 da parte del Consiglio d'Ambito di ATERSIR con atto n. 8 del 31/01/2018;

PRESO ATTO che il Piano Finanziario relativo al Comune di San Leo riporta una previsione di costi per un ammontare totale di € 427.838,79 al quale devono essere aggiunti gli oneri relativi agli insoluti/accantonamento fondo rischi su crediti (determinato per un importo totale di € 29.600,16), gli oneri per le spese di adeguamento della stazione di stoccaggio rifiuti in località Cavallara di Maiolo, gli oneri per IVA (rappresentanti un costo per l'ente) e i costi inerenti al C.A.R.C. (costi di accertamento, riscossione e contenzioso) sostenuti direttamente dal comune per la gestione del tributo per un totale di € 35.194,54, con un conseguente costo complessivo globale pari a € 31.789,23 (allegato "A");

PRESO ATTO altresì che per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 si prevedono stanziamenti pari a quelli sopra riportati, in analogia a quanto definito nel piano finanziario 2017, salvo diverse contabilizzazioni consuntive che costituiranno oggetto di variazione nel bilancio triennale successivo

CONSIDERATO inoltre che l' art. 8 del D.P.R. 158/1999 specifica che il Piano Finanziario debba essere corredato da una relazione descrittiva del modello gestionale e organizzativo prescelto, dei livelli di qualità dei servizi e del programma degli interventi necessari;

DATO ATTO che tali specifiche sono contenute nelle delibere di consiglio ATO n. 16 del 23/12/2008 e n. 2 del 16/03/2009 i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che, per la provincia di Rimini è determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

ATTESO che a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.L. n. 16/2014, come convertito, con modifiche, dalla Legge n. 68/2014, sono stati ampliati i criteri per la determinazione delle tariffe TARI, in ragione delle nuove disposizioni dell'art. 1, comma 652 della richiamata Legge n. 147/2013;

TENUTO CONTO che la Legge di Stabilità 2018 (Legge n. 205/18) all'art. 1, comma 39 consente ai Comuni, che utilizzano il "metodo normalizzato" di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr. n. 158 del 1999, fino al 2018;

RILEVATO che non è stata disposta la proroga dell'esenzione dall'obbligo per i Comuni di tener conto, nella determinazione dei costi da coprire con l'entrata TARI, delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTO quindi il comma 653 della Legge 147/2013, il quale prevede di avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la disposizione sopra citata appare di difficoltosa applicazione, sia per l'obbligo normativo di copertura totale del costo tramite le rispettive entrate tributarie correlate, sia per la previsione di legge di approvazione dei piani finanziari da parte delle competenti autorità di bacino (ATERSIR per la Regione Emilia Romagna), non destinatarie della predetta normativa;

TENUTO CONTO dei chiarimenti e delle linee interpretative per l'applicazione del predetto comma 653, appositamente forniti dal Ministero delle Finanze;

RILEVATO che il maggior costo effettivo può essere giustificato da una serie di motivi e circostanze tra cui, a solo titolo esemplificativo, si evidenziano:

- la disomogeneità degli elementi considerati per la determinazione del costo del servizio: nella determinazione dei fabbisogni standard non si è tenuto conto ad esempio dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti e delle agevolazioni tributarie;
- il lasso di tempo intercorso tra l'anno di riferimento del calcolo (2013) rispetto a quello corrente;
- la peculiarità di gestione del servizio di igiene ambientale, con diverso soggetto incaricato per i comuni dell'Alta Valmarecchia rispetto a quello della restante Provincia di Rimini;
- la conformazione e l'estensione del territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune deve garantire la totale copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti nonché assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio durante tutto l'arco dell'esercizio finanziario;

VISTO da ultimo il decreto del Ministero dell'Interno in data 9 febbraio 2018 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2018;

DEFINITE le tariffe della TARI, sia per le utenze domestiche (allegato "B") che per le non domestiche (allegato "C"), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, calcolate in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 654, della L.147/2013;

VISTO l'articolo 28 del Regolamento Comunale TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.42 del 29/09/2014, riportante la previsione di individuazione di criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale;

RITENUTO di approvare le esenzioni e le riduzioni elencate nell'allegato D alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per i soggetti che posseggano i requisiti riportati nell'allegato stesso;

STABILITO che ai fini dell'applicazione delle esenzioni e delle riduzioni, le stesse saranno calcolate sulla base degli elementi contenuti nell'ultima denuncia presentata dal contribuente all'ufficio tributi, sull'importo del tributo dovuto per l'anno 2018;

STABILITO inoltre che sarà formata una apposita graduatoria tra i richiedenti, redatta in ordine crescente di indicatore ISEE, dando atto che le esenzioni/riduzioni potranno essere concessi fino alla concorrenza del limite massimo stabilito di € 10.000,00, dando priorità dapprima alle richieste di esenzione, successivamente alle richieste di riduzione di cui alla lettera (b) ed infine alle richieste di riduzione di cui alla lettera (c). Relativamente alle agevolazioni di cui alla lettera (c), in caso di incapienza di fondi, si provvederà in maniera proporzionale;

RITENUTO di precisare inoltre che il contribuente avente i requisiti necessari per le esenzioni riduzioni che non abbia provveduto al versamento completo (escluse dilazioni a rateizzazioni concesse) delle pregresse TARSU, TARES o attuale TARI, verrà escluso dalla graduatoria/beneficio;

PRECISATO che le richieste devono essere presentate, a pena di esclusione dal beneficio, entro il termine perentorio del 30/06/2018, o entro il termine di presentazione della dichiarazione per le nuove occupazioni, se successive;

STABILITO che ai contribuenti che già beneficiano delle riduzioni tariffarie previste dal Regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale, ed ai quali saranno riconosciuti anche i requisiti per beneficiare delle esenzioni e riduzioni di cui alle lettere a) e b) previste dal presente atto, sarà applicata la riduzione più favorevole delle due, senza possibilità di cumulo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica contabile espressi ai sensi dell' art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il piano economico finanziario (PEF) come riportato all'allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente della I.U.C, in vigore per l'anno 2018, indicate agli allegati "B" e "C", costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Di approvare i criteri applicativi delle esenzioni e riduzioni riportati in premessa e nell'allegato "D", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Di stabilire che le richieste di riduzione e/o esenzione dovranno essere presentate, pena esclusione dai benefici, entro il termine perentorio del 30/06/2018, o entro il termine di presentazione della dichiarazione per le nuove occupazioni, se successive.

6. Di dare atto che, al fine dell'attribuzione dei benefici si provvederà alla redazione di apposita graduatoria tra i richiedenti, utilizzando i criteri indicati in premessa.

7. Di precisare che ai contribuenti che già beneficiano delle riduzioni tariffarie previste dal Regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale, ed ai quali saranno riconosciuti anche i requisiti per beneficiare delle esenzioni e riduzioni di cui alle lettere a) e b) previste dal presente atto, sarà applicata la riduzione più favorevole delle due, senza possibilità di cumulo.

8. Di stabilire che il contribuente avente i requisiti necessari per le esenzioni riduzioni che non abbia provveduto al versamento completo (escluse dilazioni a rateizzazioni concesse) delle pregresse TARSU, TARES o attuale TARI, verrà escluso dalla graduatoria/beneficio.

9. Di stabilire, per il solo anno 2018, in deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato in data odierna, le seguenti scadenze di pagamento:

1^ rata: 16/06/2018

2^ rata: 31/08/2018

3^ rata: 31/10/2018

10. Di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia.

11. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti, al fine della sua pubblicazione sul "Portale del federalismo fiscale"

12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimiliano Reali)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimiliano Reali)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore al Bilancio Diotallevi Giancarlo che sottolinea come nel Comune di San Leo le tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti siano più basse rispetto ad altri comuni limitrofi, specialmente per quanto riguarda le attività produttive. L'Amministrazione

comunale avrebbe pertanto potuto procedere ad un aumento delle stesse, ma ha scelto di non farlo per non gravare con ulteriori costi le famiglie e le imprese già provate da anni dalla crisi economica. Precisa che si tratta di un servizio che costa al Comune complessivamente circa 532.000 euro all'anno. Il piano finanziario deve prevedere la totale copertura dei costi di gestione per mantenere gli equilibri di bilancio. Di fatto le difficoltà a riscuotere il tributo sono ormai note e gli utenti morosi sono ogni anno in aumento. Ricorda infine che il passaggio dalla TARSU alla TARI è avvenuto due anni dopo rispetto agli altri Comuni; questo ha consentito ai leontini di pagare, ancora per due anni, un tributo più basso.

Preso atto del seguente risultato della votazione:

Presenti	n.	8
Votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	6
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	2 (Baroni, Campidelli)

Precisato che la relazione intervenuta è stata acquisita mediante registrazione vocale MP3, il cui file viene trasferito su supporto informatico CD o DVD e conservato agli atti dell'ufficio segreteria;

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con i seguenti risultati:

Presenti	n.	8
Votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	6
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	2 (Baroni, Campidelli)

DICHIARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 29/03/2018

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO

F.to Mauro Guerra

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **18/04/2018** al **03/05/2018**.

Lì, 18/04/2018

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì,

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Lì, 29/03/2018

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì,

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di San Leo

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	36.750,00		36.750,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	35.194,94		35.194,94
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	32.380,08		32.380,08
CCD – Costi comuni diversi	7.327,25		7.327,25
AC – Altri costi operativi di gestione	11.102,32		11.102,32
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	14.178,29		14.178,29
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		170.909,56	170.909,56
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		119.446,78	119.446,78
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		90.200,00	90.200,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		14.300,00	14.300,00
SOMMANO	136.932,88	394.856,34	531.789,22
	25,75%	74,25%	100,00%

% COPERTURA 2018

100%

PREVISIONE ENTRATA			531.789,22
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			43.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	148.005,15	426.784,07	574.789,22

UTENZE DOMESTICHE	103.603,61	262.469,14	366.072,74
% su totale di colonna	70,00%	61,50%	63,69%
% su totale utenze domestiche	28,30%	71,70%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	44.401,55	164.314,93	208.716,48
% su totale di colonna	30,00%	38,50%	36,31%
% su totale utenze non domestiche	21,27%	78,73%	100,00%

Comune di San Leo

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	98,472701					
Famiglie di 1 componente	403	48.896,00	26,1%	121,3	0,84	1,00	0,379715	46,07	98,47	98,47	144,54
Famiglie di 2 componenti	369	51.669,00	23,9%	140,0	0,98	1,60	0,443001	62,03	157,56	78,78	219,59
Famiglie di 3 componenti	270	38.311,00	17,5%	141,9	1,08	1,80	0,488205	69,27	177,25	59,08	246,52
Famiglie di 4 componenti	411	66.661,00	26,6%	162,2	1,16	2,20	0,524368	85,05	216,64	54,16	301,69
Famiglie di 5 componenti	62	9.950,00	4,0%	160,5	1,24	2,90	0,560532	89,96	285,57	57,11	375,53
Famiglie di 6 o più componenti	30	4.955,00	1,9%	165,2	1,30	3,40	0,587654	97,06	334,81	55,80	431,87
-	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
-	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	1.545	220.442,00	100%	142,7		Media	0,497246		Media	67,23	

Comune di San Leo

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria					QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Kc		Kd		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
				Coef	Nord	Coef	Nord		Quv*Kd	QF+QV
				n	m ²					
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9	4.176,00	med	0,42	med	3,40	0,180383	0,659548	0,839931
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	med	0,74	med	6,03	0,319474	1,169727	1,489201
3	Stabilimenti balneari	-	-	med	0,51	med	4,16	0,219503	0,806006	1,025509
4	Esposizioni, autosaloni	3	1.319,00	ad-hoc	0,50	ad-hoc	4,50	0,217329	0,872931	1,090260
5	Alberghi con ristorante	2	1.797,00	med	1,20	med	9,86	0,521591	1,912688	2,434279
6	Alberghi senza ristorante	4	1.101,00	ad-hoc	1,20	ad-hoc	9,00	0,521591	1,745861	2,267452
7	Case di cura e riposo	1	350,00	med	0,98	med	8,01	0,423793	1,552846	1,976639
8	Uffici, agenzie, studi professionali	15	2.249,00	ad-hoc	1,60	ad-hoc	12,00	0,695454	2,327815	3,023269
9	Banche ed istituti di credito	3	475,00	ad-hoc	0,80	ad-hoc	6,50	0,347727	1,260900	1,608627
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	18	2.933,00	ad-hoc	1,45	ad-hoc	12,00	0,630256	2,327815	2,958070
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	326,00	ad-hoc	2,00	ad-hoc	16,00	0,869318	3,103753	3,973071
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	19	5.071,00	ad-hoc	1,30	ad-hoc	10,50	0,565057	2,036838	2,601895
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	3.557,00	ad-hoc	1,50	ad-hoc	13,00	0,651988	2,521799	3,173788
14	Attività industriali con capannoni di produzione	14	29.946,00	ad-hoc	1,15	ad-hoc	10,00	0,499858	1,939846	2,439704
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	14	12.805,00	ad-hoc	1,45	ad-hoc	11,50	0,630256	2,230823	2,861078
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16	3.233,00	min	4,84	min	39,67	2,103749	7,695368	9,799117
17	Bar, caffè, pasticceria	4	605,00	min	3,64	min	29,82	1,582159	5,784620	7,366779
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	922,00	med	2,07	med	16,99	0,899744	3,295798	4,195542
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	514,00	med	2,08	med	17,00	0,901917	3,297738	4,199655
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	260,00	ad-hoc	5,00	ad-hoc	35,00	2,173295	6,789460	8,962755
21	Discoteche, night club	-	-	med	1,34	med	11,01	0,582443	2,134800	2,717243
22	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale		140	71.639,00							

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 29/03/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESERCIZIO 2018.

Allegato "D"

DEFINIZIONE TIPOLOGIE E REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DI ESENZIONI E/O RIDUZIONI

a) Esenzioni

Nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e relative pertinenze, con reddito ISEE non superiore a € 4.500,00;

Nuclei familiari composti da unico soggetto, eventualmente proprietario di unica unità immobiliare e delle relative pertinenze, che risulti disoccupato da almeno 18 mesi decorrenti dal primo gennaio del periodo d'imposta, come da certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego

b) Riduzioni

Riduzione della tassa nella misura del 30% per nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e delle relative pertinenze, con reddito ISEE compreso tra € 4.500,01 ed € 7.500,00

c) Agevolazione in favore dei soggetti utilizzatori del sistema di compostaggio domestico

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici. A tale scopo promuove l'utilizzo delle compostiere di proprietà o affidate in comodato d'uso a seguito di richiesta degli interessati secondo le modalità indicate sulla modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di San Leo o richiedibile in Municipio.

2. Gli intestatari della TARI utilizzatori delle compostiere, che faranno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune l'apposita richiesta, godranno di una riduzione di importo pari ad Euro 30,00 (trenta/00) annui per le unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza (salvo riduzione in caso di incapienza del fondo appositamente stanziato nel bilancio di previsione).

In caso di occupazione dell'unità immobiliare per una frazione d'anno, l'agevolazione viene ridotta proporzionalmente.

La riduzione viene applicata con riferimento esclusivamente all'importo derivante dalla superficie dell'abitazione di residenza del richiedente e sino alla sua concorrenza. Sono esclusi altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.

La riduzione decorre a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di iscrizione del beneficiario nell'apposito registro dei compostatori, per i soggetti già possessori di compostiera, e dalla data di ritiro della compostiera per i soggetti che ne ottengono una in concessione dal Comune.

3. La richiesta di riduzione della tariffa per compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di domanda messo a disposizione dal Comune.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 29/03/2018

4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste dal presente regolamento, ad eccezione di quella relativa all'uso saltuario e/o discontinuo dell'unità immobiliare. La misura massima complessiva delle agevolazioni concesse non può in ogni caso superare l'importo totale della tassa dovuta.